

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CFAS 2022/2023

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 8/ 22-23 cfas, tenutasi in Roma in data 05.05.2023, ha adottato la seguente decisione:

#### COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Prof. Avv. Maria Pia Pignalosa (Componente Istruttore), Avv. Oberto Petricca (Componente).

#### PREMESSO

- che in data 14.02.2023, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, vista la segnalazione pervenuta dalla Procura Federale, trasmessa alla Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi a mezzo PEC in data 28.11.2022;

#### VERIFICATO

- che la predetta notizia è pervenuta nelle forme previste dall'art. 25 comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC;

#### CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, la già menzionata notizia è stata iscritta nel Registro delle notizie di illecito al n.8/22-23 con oggetto «*Segnalazione della Procura Federale nei confronti dell'agente sportivo Sandro Gedda per presunta inosservanza dei doveri di diligenza, trasparenza e competenza nello svolgimento della professione, emersi nell'ambito del procedimento 45pf 22-23*»;
- che il Presidente ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi, alla formazione del collegio nelle persone di Prof. Avv. Francesco Cardarelli (con funzioni di Presidente del collegio) – Prof. Avv. Maria Pia Pignalosa

(con funzioni di istruttore) e Avv. Oberto Petricca (componente) e, sempre ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, alla fissazione della riunione preliminare relativa al procedimento n. 8/ 22-23 Cfas per la data del 28/3/2023 alle ore 12.30 in modalità telematica;

- che all'esito della riunione preliminare svoltasi in modalità telematica, visti il provvedimento di avvio del procedimento e la relazione tenuta dalla Prof. Maria Pia Pignalosa, la Commissione in data 30.03.2023 ha formulato un provvedimento di incolpazione nei confronti dell'Avv. Sandro Roberto Gedda per *«Presunta violazione dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, per aver ricevuto un incarico in forma orale; Presunta violazione degli artt. 15, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC e 6 del Regolamento disciplinare agenti sportivi FIGC, che impongono agli agenti sportivi di operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza»*;
- che il Presidente ha provveduto alla fissazione, per la data del 5 maggio 2023, dell'udienza di discussione in modalità telematica, ai sensi dell'art. 26, punto 3, lett. b, Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, con avviso alla parte della facoltà di comparire e presentare memorie entro 10 giorni dalla data della già menzionata udienza;
- che avvenuta la comunicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, in data 24 aprile 2023 l'agente Sandro Roberto Gedda, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scalco, ha trasmesso atto di costituzione ex art. 26, comma 3 lettera b) del Regolamento disciplinare agenti sportivi FIGC, con il quale ha contestato l'incolpazione richiedendo, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del provvedimento in quanto generico; e in via principale di prosciogliere da tutti i capi di incolpazione in quanto si sostiene, con riguardo alla presunta violazione dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, che l'avvocato Gedda avrebbe prestato mera consulenza ed assistenza legale stragiudiziale in favore del Baffi e del Iannicella, precisando a p. 3 dell'atto di costituzione che «Tutte le anzidette attività (...) sono di natura unicamente legale stragiudiziale che constano, appunto, in assistenza e consulenza legale a favore di soggetti che ne richiedono esplicita assistenza». In proposito, l'avvocato Scalco sostiene che avvocato ed agente sportivo sarebbero due figure professionali perfettamente compatibili tra loro e sarebbe «di conseguenza facoltà del soggetto interessato rivestire di volta in volta una qualifica piuttosto l'altra a seconda dell'attività che pone in essere». Nel caso di specie, si afferma che «l'avvocato Gedda svolgeva unicamente attività legale stragiudiziale: consulenza in merito ad un tesseramento, consulenza in merito alla

regolazione di un premio di preparazione, contatti con gli assistiti e contatto con la controparte». In via istruttoria la parte chiede l'escussione testimoniale, «per rispondere dei quesiti che verranno successivamente eventualmente formulati»;

- che all'udienza di discussione del 5 maggio 2023, previa audizione dell'Avv. Andrea Scalco, il quale ha ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva in atti, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

### **CONSIDERATO**

- che non è condivisibile l'eccezione sollevata anche in sede di udienza dall'Avv. Andrea Scalco in merito alla inammissibilità del provvedimento di incolpazione per presunta genericità, atteso che, la relazione presentata dalla Prof. Maria Pia Pignalosa, trasmessa unitamente al provvedimento di incolpazione, circoscrive puntualmente le condotte contestate all'Avv. Gedda tramite la dettagliata rappresentazione dei fatti e dei soggetti coinvolti;
- che non è ammissibile l'istanza istruttoria relativa alla richiesta della prova testimoniale formulata con riguardo a quesiti non indicati nell'atto di costituzione, ma che l'incolpato si è solo riservato di formulare «successivamente ed eventualmente», privando così il collegio di ogni possibilità di delibazione sul punto;
- che, in ogni caso, pur risultando condivisibile la tesi della compatibilità tra l'attività di agente sportivo e l'attività di assistenza e consulenza legale esercitata nella qualità di avvocato, è proprio la qualità di agente sportivo rivestita dal Sig. Gedda, unitamente alle attività poste in essere dal medesimo di consulenza in merito a tesseramenti, regolazione di premi di preparazione, contatti con gli assistiti e con la controparte - coinvolgenti soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo della F.I.G.C. e in quanto tali da attribuire agli agenti sportivi-, che lo sottopone anche al regime di un'attività regolamentata, quale quella dell'agente sportivo, con conseguente obbligo di osservare anche le regole di quella professione;
- che ciò che rileva nel caso di specie non è la sovrapposizione tra le due figure professionali (pacificamente ammessa è la compatibilità tra avvocato e agente sportivo ai sensi dell'art. 4 comma 9 del d.lgs. 37/2021) , quanto il regime giuridico derivante dalla possibilità di cumulare

le due attività, da cui discende l'obbligo di osservare le regole di condotta prescritte in ciascun ambito professionale (salvo che esse collidano tra loro in misura tale da rendere impossibile l'applicazione di un regime giuridico in luogo dell'altro). Nel caso di specie la condotta contestata non viene attratta ad un regime diverso (non si tratta in questo caso di invocare il principio di specialità, in quanto non vi è tra le due professioni un rapporto di continenza tale da consentire l'individuazione di un regime generale ed un speciale, ma di applicare un criterio ermeneutico per effetto del quale una determinata attività risulti esclusivamente afferente alla sfera di applicazione di un regime giuridico diverso da quello della professione di agente sportivo): né la scelta tra una disciplina meno rigorosa in termini di incompatibilità e di preclusioni può essere rimessa, di volta in volta, alla libera determinazione del soggetto agente, ma deve essere valutata alla stregua di parametri oggettivi per effetto dei quali le condotte contestate possono rilevare esclusivamente in un contesto deontologico diverso da quello dell'agente (come ad esempio la rappresentanza in giudizio). Non rinvenendosi quindi ragioni per escludere che la medesima condotta (in astratto riconducibile a due diversi plessi professionali) possa essere presa in considerazione, sotto il profilo deontologico, da entrambi gli organi deputati al rispetto delle condizioni dell'esercizio della professione, e finanche con esiti diversi, la diversità di regime poggia sul diverso grado di intensità delle norme sulle incompatibilità ed i conflitti, nonché in generale, sui tratti esigibili del contegno professionale richiesto dalla disciplina in materia di agenti sportivi (cui l'incolpato si è spontaneamente sottoposto con l'iscrizione al relativo registro);

#### **RITENUTO ALTRESI'**

- che le condotte realizzate dal Gedda, segnatamente l'aver prestato consulenza a favore dei calciatori Baffi e Iannicella, nonché assunto contatti con le società interessate alle prestazioni sportive dei citati calciatori in merito a tesseramenti e regolazione dei premi preparazione, privo di un incarico conferito in forma scritta, costituiscono violazione dell'art. 16, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi;
- che la condotta esigibile dall'agente sportivo, richiede, in base alla natura regolamentata della propria attività professionale, una qualificata diligenza anche nell'attività informativa relativa alla sussistenza di vincoli professionali in capo ad altri soggetti dell'ordinamento (club e calciatori in particolare), allo scopo di prevenire dubbi sulla correttezza dell'operato del professionista e, pertanto, la condotta dell'incolpato integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà, correttezza, diligenza, trasparenza e competenza di cui agli artt. 6 del

Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC e 15, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC;

- che, nell'ipotesi di violazione dell'art. 16, comma 2, del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, il comma 4 del medesimo articolo prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a euro 2.000,00 (per ciascuna violazione accertata);
- che, con riferimento alla violazione degli artt. 6 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC e 15, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, considerata la condotta emersa, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, il Collegio ritiene congrua, ai sensi dell'art. 14, lett. b) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 5 maggio 2023, per le ragioni sopra esposte,

### **DELIBERA**

di infliggere al Sig. Roberto Gedda, nato a Genova il 12.01.1952, la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 (*cinquemila*).

Il Componente Istruttore

**Prof. Avv. Maria Pia Pignalosa**

Il Presidente

**Prof. Avv. Francesco Cardarelli**

Publicato in Roma il 25 maggio 2023